

Edizione di lunedì 3 settembre 2018

ENTI NON COMMERCIALI

Finalmente chiariti gli effetti della mancata opzione Siae
di Luca Caramaschi

AGEVOLAZIONI

Recupero iper ammortamento poco chiaro per i beni in leasing
di Sandro Cerato

IVA

Soggetti ad Iva i servizi di consulenza in investimenti finanziari
di Davide Albonico

DICHIARAZIONI

La ripartizione territoriale dell'Irap nel quadro IR
di Luca Mambrin

IMPOSTE SUL REDDITO

Classificazione dei redditi diversi
di EVOLUTION

ENTI NON COMMERCIALI

Finalmente chiariti gli effetti della mancata opzione Siae

di Luca Caramaschi

Sono trascorsi ormai 20 anni da quando il **D.P.R. 442/1997** ha riformato il sistema delle **opzioni fiscali** assegnando alle medesime natura dichiarativa e non più costitutiva, privilegiando quindi il **comportamento “concludente”** del contribuente.

La diretta conseguenza della datata riforma è stata che, a partire da tale momento, il mancato esercizio dell'**opzione** (da esercitarsi oramai da diversi anni nel **quadro VO** del modello di dichiarazione annuale Iva) producesse comunque i suoi effetti, ma con l'applicazione di una mera **sanzione amministrativa** prevista per la mancata comunicazione di dati, oggi contenuta nell'[articolo 11, comma 1, D.Lgs. 471/1997](#) e pari ad un **minimo di euro 250** (importo che tra l'altro può essere ridotto avvalendosi dell'istituto del **ravvedimento operoso** di cui all'[articolo 13 D.Lgs. 472/1997](#)).

Senonché, secondo quanto affermato dall'[articolo 1 L. 398/1991](#), per poter accedere al **regime fiscale agevolato** previsto da tale disposizione, le **associazioni (e società) sportive dilettantistiche** devono effettuare, oltre alla tradizionale **opzione** da esercitarsi a "consuntivo" nel citato **quadro VO** del modello dichiarativo (che nel caso del **regime 398** è rappresentato dal modello Redditi, in quanto tale regime prevede l'esplicito esonero dall'obbligo di presentare il modello di dichiarazione annuale Iva), anche una **"preventiva" comunicazione** alla **Siae** da effettuarsi tramite **lettera raccomandata**, secondo quanto previsto dall'[articolo 9, comma 2, D.P.R. 544/1999](#).

Sugli effetti che la **mancata comunicazione** alla Siae avrebbe prodotto in capo al contribuente (devastanti qualora si fosse assegnata **valenza costitutiva** alla citata opzione preventiva) si è discusso per molti anni, senza mai arrivare ad una serena conclusione, posto che sul punto **l'Agenzia delle entrate** ha mostrato nel tempo **posizioni contraddittorie**.

Infatti, mentre con la [circolare 209/E/1998](#) l'allora **Ministero delle Finanze** precisò che ai fini della validità e delle revoche delle **opzioni** rileva il **comportamento concludente** tenuto dal contribuente, essendo sufficiente una comunicazione susseguente da effettuarsi nella **prima dichiarazione Iva** presentata successivamente alla scelta operata e **nulla dicendo** in merito all'**opzione Siae**, con la successiva [circolare 247/E/1999](#), nell'intento di fornire chiarimenti in merito all'[articolo 25 L. 133/1999](#), il Ministero ritenne che, per poter beneficiare delle agevolazioni recate dalla **L. 398/1991**, occorresse anche esercitare l'**opzione prima dell'inizio dell'anno solare**, a prescindere dalla cadenza dell'esercizio, dandone comunicazione all'**ufficio della Siae** competente in ragione del domicilio fiscale dell'associazione, mediante **lettera raccomandata**.

Qualche anno dopo, con la [circolare 21/E/2003](#), l'Agenzia delle Entrate precisò che l'opzione o la revoca di regimi di determinazione dell'imposta o di regimi contabili (quali quello in commento) si desumono da **comportamenti concludenti del contribuente** o dalle **modalità di tenuta delle scritture contabili** e che l'opzione, pena applicazione di sanzioni, deve essere comunicata ai sensi del citato **D.P.R. 442/1997** (presentazione del **quadro VO**), senza tuttavia operare alcun cenno alla seconda opzione da esercitarsi mediante **lettera raccomandata inviata alla Siae**.

In questo susseguirsi di **interpretazioni** da parte dell'Amministrazione finanziaria, ci si è chiesti se, anche dopo l'avvento della **riforma delle opzioni** ad opera del **D.P.R. 442/1997**, la validità del **regime speciale** di cui alla **L. 398/1991** – in presenza di un regime delle opzioni che privilegia il **comportamento “concludente”** e che nega valenza costitutiva all'esercizio dell'**opzione** stessa – sia ancora subordinata alla **preventiva comunicazione** da effettuarsi alla Siae e, comunque, se l'omissione di tale comunicazione determini o meno la **decadenza** dal predetto regime.

Seppur la maggior parte dei commentatori ha in questi anni ritenuto che tale **preventiva comunicazione (opzione)** da effettuarsi alla **Siae**, fosse sì da ritenersi **obbligatoria** in quanto prevista da disposizioni di legge ad oggi pienamente in vigore, ma che non fosse da qualificarsi **“costitutiva”** del regime di cui alla **L. 398/1991** bensì produttiva, in caso di omissione, di **sanzioni** conseguenti alla inottemperanza di specifiche disposizioni normative, era necessario avere un **chiarimento ufficiale e definitivo** posta la delicatezza della questione.

Finalmente, con la **maxi** [circolare 18/E/2018](#) l'Agenzia delle entrate, al paragrafo 6.1, è intervenuta a dirimere la questione affermando che *“in presenza di comportamento concludente del contribuente e di regolare comunicazione all'agenzia delle entrate dell'opzione per il regime di cui alla legge n.398 del 1991, la mancata presentazione della comunicazione alla Siae non comporta la decadenza dal regime agevolativo in esame, non avendo la stessa comunicazione natura costitutiva ai fini della fruibilità dello stesso”*.

Con riferimento agli **effetti** della **mancata opzione Siae**, il recente documento di prassi prosegue affermando che la *“mancata comunicazione di cui trattasi è soggetta alla sanzione di cui all'articolo 11 del D.lgs. n.471 del 1997”* ovvero alla sanzione in misura fissa di **250 euro**, riducibile secondo le disposizioni del **ravvedimento operoso**.

Se il passo avanti dell'Agenzia delle entrate è stato notevole si osserva, tuttavia, come il testo della circolare non sgombri il campo da ogni equivoco, soprattutto nella parte in cui la mancata decadenza, in caso di omissione della **opzione Siae**, viene subordinata sia alla *“presenza di comportamento concludente del contribuente”* che della *“regolare comunicazione all'agenzia delle entrate dell'opzione per il regime di cui alla legge n.398 del 1991”*.

Ma cosa succede quindi se, come spesso è accaduto o potrebbe accadere, un contribuente pur operando secondo le disposizioni della **L. 398/1991** (tenuta del registro di cui al **D.M. 11.02.1997**, determinazione forfettaria delle imposte e versamento trimestrale dell'Iva

determinata forfettariamente) non ha esercitato né l'**opzione preventiva** alla Siae tramite raccomandata né quella a consuntivo da effettuarsi nel **quadro VO** del modello Redditi? Si applica in questo caso due volte la sanzione di cui al citato [articolo 11 D.Lgs. 471/1997](#) (la sanzione è la medesima anche in caso di omessa barratura della casella presente nel **quadro VO**), assegnando quindi **valore "costitutivo"** al **comportamento concludente** del contribuente, oppure il solo comportamento concludente in assenza di entrambe le opzioni impedisce l'applicazione del **regime 398**?

Si ritiene, per logica di sistema, ma anche per quanto affermato successivamente dalla stessa agenzia riferendosi all'**opzione Siae** ("*non avendo la stessa comunicazione natura costitutiva*"), che anche il **mancato esercizio di entrambe le opzioni** non possa impedire la fruizione del **regime 398** laddove sia riscontrabile il solo **comportamento concludente** del contribuente.

Certo che, dopo un'attesa di oltre 20 anni, si poteva adottare una formulazione più precisa ed efficace.

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:

Seminario di specializzazione

I NUOVI ADEMPIMENTI E LE NUOVE REGOLE PER LO SPORT ITALIANO

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

AGEVOLAZIONI

Recupero iper ammortamento poco chiaro per i beni in leasing

di Sandro Cerato

Per i **beni acquisiti in locazione finanziaria** e per i quali si fruisce **dell'iper ammortamento** molti sono i dubbi in merito alle **modalità di recupero dell'agevolazione** in caso di **cessione del bene**.

Come noto, l'[articolo 7 D.L. 87/2018](#) (c.d. “Decreto dignità”) introduce, **limitatamente agli investimenti eseguiti successivamente al 14 luglio 2018**, una norma con cui si prevede il recupero dell’agevolazione già fruita in presenza, tra le altre ipotesi, **di cessione a titolo oneroso del bene** nel corso del periodo di ammortamento, tramite una **variazione in aumento** (da eseguirsi nel periodo d’imposta in cui avviene la cessione) pari alle **maggiorazioni di quote di ammortamento** dedotte fino al momento in cui il bene viene alienato.

La norma “funziona” laddove l’investimento avvenga tramite acquisto diretto in proprietà, poiché come previsto nell'[articolo 7, comma 2, D.L. 87/2018](#) il **recupero ha ad oggetto le “maggiorazioni di quote di ammortamento complessivamente dedotte nei precedenti periodi d’imposta”**.

Tuttavia, se non altro per l’ormai pacifico principio di equivalenza tra acquisto diretto e locazione finanziaria, la **norma in questione dovrebbe operare anche per gli investimenti agevolati in leasing**, anche se in tale ultima ipotesi non sono pochi i problemi che la norma pone per un corretto funzionamento del meccanismo di *recapture*.

In primo luogo, si deve aver riguardo **solamente ai contratti di locazione finanziaria sottoscritti successivamente al 14 luglio 2018** (facendo riferimento al verbale di consegna quale momento di “competenza” dell’investimento), mentre per quelli perfezionati fino a tale data non si produce alcun recupero del beneficio già fruito in caso di cessione del bene.

Tuttavia, i problemi più rilevanti riguardano, nell’ipotesi di beni iper ammortizzabili acquisiti in leasing, due aspetti, il primo dei quali si riferisce alla **nozione di cessione a titolo oneroso**.

Durante il periodo di vigenza del contratto di *leasing*, infatti, il trasferimento del bene avviene con la **cessione del contratto**, dovendosi quindi equiparare tale ipotesi a quella di cessione a titolo oneroso del bene oggetto del contratto stesso.

Il secondo problema riguarda il **periodo di “osservazione”** per l’applicazione della norma che prevede il recupero di quanto già dedotto a titolo di iper ammortamento, poiché l'[articolo 7 D.L. 87/2018](#) fa riferimento al “*periodo di fruizione della maggiorazione del costo*”, dovendosi

comprendere in tale **ambito non solo il periodo di durata del contratto di leasing** (durante il quale l'iper "maggiora" le quote capitale), ma anche quello **successivo al riscatto del bene** poiché la maggiorazione del 150% opera anche in relazione alle **quote di ammortamento** calcolate sul **prezzo di riscatto**. Risulta evidente che in ipotesi di investimenti effettuati con contratto di locazione finanziaria risulta quindi una **penalizzazione temporale** che non si presenta nel caso di acquisto diretto.

Per quanto riguarda l'oggetto del recupero, si deve aver riguardo alle sole **maggiorazioni dedotte sulle quote capitale dei canoni** se la cessione ha ad oggetto il **contratto di leasing**, mentre se la cessione riguarda il bene (e quindi successivamente al riscatto) la variazione in aumento riguarda, oltre alle predette maggiorazioni dedotte sulle quote capitale, **anche le quote di ammortamento** maggiorate dedotte dopo l'avvenuto riscatto del bene.

È appena il caso di precisare che il **meccanismo di recupero non opera**, per espressa previsione normativa, nell'ipotesi in cui a seguito della cessione del bene (o del contratto di leasing) si proceda con un **investimento sostitutivo** nel medesimo periodo d'imposta, seguendo le regole previste nell'[articolo 1, commi 35 e 36, L. 205/2017](#) (Legge di Bilancio 2018).

Master di specializzazione
**LABORATORIO PROFESSIONALE DI RIORGANIZZAZIONI
E RISTRUTTURAZIONI SOCIETARIE**
Scopri le sedi in programmazione >

IVA

Soggetti ad Iva i servizi di consulenza in investimenti finanziari

di Davide Albonico

Al fine di qualificare un **servizio di consulenza in materia di intermediazione finanziaria** come **imponibile ai fini Iva** deve risultare **assente** qualsiasi **collegamento o rapporto** tra il **consulente** e **l'intermediario** coinvolto nella realizzazione della proposta d'investimento.

Con la [risoluzione 38/E/2018](#), l'Agenzia delle Entrate, in risposta all'interpello n. 954-914/2017, esamina il caso in cui la **consulenza non è prestata nell'ambito di un'attività di negoziazione**.

Coerentemente con un suo precedente orientamento ([risoluzione AdE 343/E/2008](#)), ed in aderenza ai principi espressi da giurisprudenza e prassi comunitaria (cfr. **Corte di Giustizia Europea, sentenza C-275/11 del 07.03.2013**, e **Comitato Consultivo Iva, Working Paper n. 849 del 22.04.2015**), secondo l'Amministrazione finanziaria il servizio di consulenza in materia di investimenti è inquadrato, ai fini Iva, tra le **prestazioni di mediazione, intermediazione e mandato esenti da Iva** in base al combinato disposto dei numeri 4) e 9) dell'[articolo 10, comma 1, D.P.R. 633/1972](#).

Affinché l'attività di consulenza in materia di investimenti possa fruire del regime di esenzione dall'imposta è però necessario che sussista un **collegamento funzionale di tale attività rispetto ad un'operazione di negoziazione**, in assenza del quale, a tale tipologia di servizi torna applicabile il **regime di imponibilità Iva** in luogo dell'esenzione.

Nel caso in oggetto, il servizio di consulenza in materia di investimenti è fornito direttamente ai clienti della società **senza alcun collegamento con la banca depositaria** o i soggetti finanziari. Pertanto deve essere **assoggettato ad Iva**, non essendo ravvisabile quell'attività di intermediazione/negoziazione **esente da Iva** ai sensi dell'[articolo 10 D.P.R. 633/1972](#).

In particolare, l'istante è una **società di intermediazione mobiliare** autorizzata a svolgere sia il servizio di **gestione di portafogli** sia il servizio di **consulenza in materia di investimenti** senza detenzione delle disponibilità liquide e degli strumenti finanziari della clientela e senza assunzione di rischi da parte della medesima.

La **società**, che nell'ambito del **servizio di consulenza** in materia di investimenti riveste una posizione di assoluta **indipendenza** rispetto ai titolari degli strumenti finanziari e a qualsiasi altra realtà finanziaria coinvolta (banche, gestori, ecc.), non distribuisce strumenti finanziari propri, non percepisce alcuna retrocessione dalle banche depositarie o da altri operatori finanziari, **offre una serie di servizi**, tra i quali:

- 1. servizio di gestione individuale di portafogli.** Le commissioni relative a tali servizi sono **assoggettate ad Iva** ai sensi dell'[articolo 10, comma 1, n. 1\), D.P.R. 633/1972](#);
- 2. servizio di consulenza in materia di investimenti**, a fronte del quale percepisce **commissioni di consulenza**, calcolate in percentuale variabile sull'ammontare del patrimonio a tariffa *flat*, e **commissioni di performance**, calcolate in percentuale dei guadagni dei portafogli. Entrambe le tipologie di commissioni, sono **esenti da Iva** ai sensi dell'[articolo 10, comma 1, n. 1\), D.P.R. 633/1972](#);
- 3. servizio di consulenza generica.** Le commissioni relative a tale tipologia di servizio sono **assoggettate ad Iva**;
- 4. servizio di distribuzione di prodotti assicurativi.** Le commissioni relative a detto servizio sono **esenti da Iva** ai sensi dell'[articolo 10, comma 1, n. 3\), D.P.R. 633/1972](#).

Nonostante il **servizio di consulenza** in materia di investimenti fornito direttamente ai clienti investitori sia imponibile ad Iva, in tal specifico caso, in virtù della posizione di **indipendenza** e di **terzietà** della società istante rispetto agli strumenti finanziari cui si riferiscono le raccomandazioni personalizzate, **il servizio non dovrebbe essere inquadrabile nell'ambito delle prestazioni di mediazione, intermediazione e mandato esenti da Iva**.

In buona sostanza, per rientrare nel regime di **esenzione Iva**, la consulenza finanziaria in materia di investimenti dovrebbe avere carattere di **personalizzazione**.

A sostegno di tale tesi, viene in supporto anche l'orientamento espresso dal **Comitato Iva nel Working Paper n. 849** citato, in merito all'applicazione del **regime di esenzione previsto dall'[articolo 135 Direttiva 2006/112/CE](#)** ad **alcuni servizi di consulenza in materia di investimenti**.

In particolare, secondo il Comitato, la **finalità dell'attività di negoziazione/intermediazione** è quella di fare tutto il necessario **affinché due parti concludano un contratto**, senza che il negoziatore/intermediario abbia un proprio interesse riguardo al contenuto dello stesso.

Poiché l'attività di **consulenza** non necessariamente coincide con l'attività di **intermediazione** (che può essere effettuata anche da un soggetto terzo), e considerando che le **esenzioni** previste dalla normativa in materia di Iva devono essere interpretate **restrittivamente**, costituendo deroghe al principio generale di imponibilità delle operazioni rilevanti ai fini Iva, solo la **consulenza prestata da un soggetto che effettua anche un'intermediazione di prodotti finanziari** può essere considerata **esente Iva**.

Mentre qualora la **consulenza in materia di prodotti finanziari venga effettuata da un soggetto terzo e indipendente**, anche se durante un'attività di intermediazione in corso tra l'investitore e il proponente, questa dev'essere considerata **imponibile ai fini Iva**.

Master di specializzazione

COSTRUIRE E GESTIRE IL RAPPORTO CON LE BANCHE NEL TEMPO DEL RATING

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

DICHIARAZIONI

La ripartizione territoriale dell'Irap nel quadro IR

di Luca Mambrin

L'[articolo 15 D.Lgs. 446/1997](#) stabilisce che **l'Irap è dovuta alla regione** (o provincia autonoma) **nel cui territorio il valore della produzione netta è realizzato**; il riparto territoriale del valore della produzione va operato secondo le **regole dettate dall'articolo 4, comma 2**, del Decreto citato, in relazione alle diverse categorie di soggetti.

Per quanto riguarda le **imprese industriali e commerciali** (comprese le *holding* industriali) e i **lavoratori** autonomi il criterio è quello della **“localizzazione” della forza lavoro**.

Il riparto tra regioni va quindi effettuato in **misura proporzionalmente corrispondente all'ammontare delle retribuzioni, dei compensi e degli utili** spettanti, rispettivamente, al personale dipendente, ai collaboratori coordinati e continuativi e agli associati in partecipazione che apportano esclusivamente lavoro, addetti con continuità a stabilimenti, cantieri, uffici o basi fisse, ubicati nel territorio della regione (o provincia autonoma) e operanti per un **periodo di tempo non inferiore a tre mesi**, rispetto all'ammontare complessivo delle retribuzioni, compensi e utili suddetti spettanti al personale dipendente e agli altri soggetti addetti alle attività svolte nel territorio dello Stato.

Le retribuzioni **vanno assunte per l'importo spettante, così come determinato ai fini previdenziali** ([articolo 12 L. 153/1969](#), come sostituito dall'[articolo 6 D.Lgs. 314/1997](#)): vanno pertanto considerati gli **imponibili previdenziali** con esclusione delle quote di accantonamento Tfr, dei contributi al fondo pensionistico per incentivare l'esodo dei lavoratori e degli eventuali risarcimento danno.

Si devono comprendere nelle retribuzioni:

- **i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente;**
- **i compensi ai collaboratori coordinati e continuativi;**
- **gli utili agli associati in partecipazione che apportano esclusivamente lavoro.**

I compensi ai collaboratori coordinati e continuativi e gli utili agli associati in partecipazione che apportano esclusivamente lavoro si assumono per **l'importo contrattualmente spettante**.

Nel calcolo delle retribuzioni vanno **escluse** quelle relative al **personale dipendente distaccato presso terzi** ed incluse quelle relative al personale di terzi impiegato in regime di distacco ovvero in base a contratto di lavoro interinale.

La **ripartizione territoriale** del valore della produzione (e quindi dell'Irap) va pertanto effettuata secondo la seguente **formula**:

valore della produzione netta	x	Retribuzione, compensi, utili relativi al personale impiegato nella regione
		Ammontare complessivo delle retribuzioni di cui al rigo IS 11 col. 2
		Se l'attività esercitata nel territorio di regioni (o province autonome) diverse da quella in cui risulta domiciliato il soggetto passivo non è svolta con l'impiego di personale ovvero di collaboratori o associati in partecipazione per almeno tre mesi, non si verifica la condizione per procedere al riporto territoriale .

Per quanto riguarda le **banche**, il riparto va effettuato in **misura proporzionalmente corrispondente all'ammontare, rilevato alla data di chiusura del periodo d'imposta, dei depositi in denaro e in titoli verso la clientela presso gli sportelli operanti nell'ambito di ciascuna regione** (o provincia autonoma), rispetto all'**ammontare complessivo di tutti i depositi in denaro e in titoli rilevato nel territorio dello Stato**.

È necessario a questi fini tener conto dei depositi a risparmio liberi e vincolati, dei certificati di deposito e buoni fruttiferi, dei conti correnti passivi liberi e vincolati e dei titoli (azionari, obbligazionari, altri) in conto deposito (in custodia, in amministrazione, in garanzia, ...).

Per le **società ed enti finanziari** il riparto va invece effettuato in **misura proporzionalmente corrispondente**:

- **agli "impieghi"** – intendendosi per tali i finanziamenti nelle varie forme in uso (credito al consumo, credito con garanzia ipotecaria, factoring, leasing, ecc.) – effettuati dalla sede principale e dalle singole filiali dislocate sul territorio di ciascuna regione (o provincia autonoma)
- ovvero **agli "ordini"**, successivamente eseguiti, raccolti dalla sede principale e dalle succursali ubicate nelle varie regioni (o provincia autonoma).

Per quanto riguarda le **imprese di assicurazione**, il **riporto territoriale del valore della produzione netta** si effettua tenendo conto dell'ammontare dei **premi raccolti dagli uffici dell'impresa** (sede principale, sedi secondarie, ecc.) ubicati in ciascuna regione (o provincia autonoma), rispetto all'**ammontare complessivo dei premi raccolti** da tutti gli uffici dell'impresa nel territorio dello stato.

Quando l'Irap è dovuta in più regioni, **il versamento va effettuato indicando della "Sezione Regioni" del modello F24 il codice della Regione alla quale spetta l'imposta più elevata**; sarà poi cura dell'Amministrazione finanziaria effettuare i conguagli sulla base delle risultanze della dichiarazione Irap, in particolare sulla base dei dati contenuti nel **quadro IR**.

Seminario di specializzazione

INTERNAZIONALIZZAZIONE DI IMPRESA E STRUMENTI DI CRESCITA PER LE PMI

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

IMPOSTE SUL REDDITO

Classificazione dei redditi diversi di **EVOLUTION**

Nella precedente disposizione del Tuir si parlava di redditi diversi quando ci si riferiva a tutti quei redditi non collocabili nelle altre categorie previste dal Legislatore. Con la riforma del Testo unico, l'articolo 67 Tuir rientrano in questa categoria di redditi tutti quelli contenuti all'interno dell'elenco analitica e tassativa delle manifestazioni reddituali riconducibili tra i redditi diversi.

Al fine di approfondire i diversi aspetti della materia, è stata pubblicata in Evolution, nella sezione "Imposte sul reddito", una apposita Scheda di studio.

Il presente contributo individua le categorie reddituali che devono essere incluse tra i redditi diversi.

Tra i redditi diversi rientrano:

- Le **lotterie, i concorsi, i giochi ed i premi** ([67, co. 1, lettera d\) Tuir](#)), i quali comprendono le vincite delle lotterie, dei concorsi a premio, dei giochi e delle scommesse organizzati per il pubblico e i premi derivanti da prove di abilità o dalla sorte nonché quelli attribuiti in riconoscimento di particolari meriti artistici, scientifici o sociali. La fattispecie può essere suddivisa in due parti:
 1. vincite delle lotterie, dei concorsi a premio, di giochi e scommesse e premi derivanti da **prove di abilità o dalla sorte**;
 2. premi attribuiti come riconoscimento di **meriti artistici, scientifici o sociali**.
- I **redditi di natura fondiaria non determinabili catastalmente** ([67, co. 1, lettera e\) Tuir](#)), i quali comprendono quelli dei terreni dati in affitto per usi non agricoli. Anche in questo caso si possono individuare 2 gruppi:
 1. redditi di natura fondiaria non determinabili catastalmente e quelli dei terreni dati in

- affitto per usi non agricoli;
2. redditi degli immobili situati nel territorio dello Stato che non sono o non devono essere iscritti in catasto con attribuzione di rendita.
- Gli **immobili detenuti all'estero** ([67, co. 1, lettera f](#)) Tuir), i quali producono **un reddito** derivante dalla circostanza che essi non possono essere tassati per il loro reddito catastale in quanto i redditi fondiari hanno a oggetto solamente immobili situati nel territorio dello Stato. Gli immobili esteri diventano rilevanti anche qualora ricorrano le ipotesi di conseguimento di plusvalenze derivanti dalla loro cessione; infatti, l'[articolo 67, comma 1, lettera b](#)) Tuir non dispone che la plusvalenza sia imponibile nel solo caso di immobile situato in Italia.
 - I **brevetti e le opere d'ingegno** ([67, co. 1 lettera g](#)) Tuir), i quali comprendono quei redditi derivanti dall'utilizzazione economica di opere dell'ingegno, di brevetti industriali e di processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico. Detti redditi **cessano di essere di lavoro autonomo, per diventare redditi diversi**, quando lo sfruttamento dell'opera avviene da parte:
1. degli **aventi causa a titolo gratuito dell'autore o inventore**, ad esempio da parte dei loro eredi o legatari;
 2. di **soggetti che abbiano acquistato a titolo oneroso i diritti** alla loro utilizzazione e che ne effettuano lo sfruttamento non nell'esercizio d'impresa.
- **L'affitto, l'usufrutto e la sublocazione di beni**; in questa categoria rientrano, altresì la **concessione e simili di veicoli e macchine e l'affitto e usufrutto delle aziende**. Nello specifico, per quest'ultima tipologia, è necessario considerare che anche l'affitto e concessione in usufrutto dell'unica azienda da parte dell'imprenditore individuale; tale attività non si considera effettuata nell'esercizio d'impresa e, quindi, il relativo reddito è un reddito diverso. Nel caso di cessione dell'azienda affittata la **plusvalenza** si determina applicando le disposizioni dell'[articolo 86 del Tuir](#), data dalla **differenza tra corrispettivo conseguito, al netto degli oneri accessori di diretta imputazione e costo non ammortizzato**.
 - La **cessione d'azienda da parte di eredi o donatari** ([67, co. 1, lettera h-bis](#)) Tuir), i quali comprendono le plusvalenze realizzate in caso di cessione, in tutto o in parte, delle aziende acquisite per successione o per atto gratuito da parte di familiari.
 - I **beni concessi in godimento a soci e familiari** ([67, co. 1 lettera h-ter](#)) Tuir), i quali comprendono *“la differenza tra il valore di mercato e il corrispettivo annuo per la concessione in godimento di beni dell'impresa a soci o familiari dell'imprenditore.”*
 - I **redditi occasionali** ([67, co. 1, lettera i](#)) e [l](#)) Tuir), i quali comprendono:
1. i redditi derivanti da **attività commerciali non esercitate abitualmente**;
 2. i redditi derivanti da **attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente**;
 3. l'assunzione di **obblighi di fare, non fare o permettere**.

In merito, la circolare n. 7/1496/1977 chiarisce che, per attività svolta in forma abituale, si deve intendere *“un normale e costante indirizzo dell’attività del soggetto che viene attuato in modo continuativo: deve cioè trattarsi di un’attività che abbia il particolare carattere della professionalità”*.

Tra i redditi occasionali rientrano, altresì, i **compensi derivanti da collaborazioni nelle Associazioni sportive** ([art. 67, co. 1, lettera m\) Tuir](#)), i quali comprendono i compensi derivanti dai contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati da associazioni e società sportive dilettantistiche “non lucrative” riconosciute dal CONI.

- **Gli obblighi di fare, non fare e permettere** ([67, co. 1, lettera l\) Tuir](#)). In generale, l’obbligazione di fare consiste nell’assumere l’**impegno di effettuare una data prestazione** che, diversamente, non si sarebbe tenuti ad effettuare; l’obbligazione di non fare consiste nell’**impegnarsi a non fare ciò che un dato soggetto sarebbe libero di fare**; di conseguenza, il predetto obbligo consiste nell’astenersi dallo svolgere una data attività. L’obbligo di permettere si riferisce, in genere, al **consenso rilasciato ad un dato soggetto di fare o non fare una data cosa**.

EVOLUTION
Euroconference

Ogni giorno ti diamo le risposte che cerchi,
calde come il tuo primo caffè.

Aggiornamenti, approfondimenti e operatività,
in un unico portale realizzato da professionisti per i professionisti.

richiedi la prova gratuita per 15 giorni >